



C.S.A.
REGIONI AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE
COORDINAMENTO NAZIONALE

Sede di Milano
Galleria Unione n.5 - 20122 Milano
tel. 0287187191 fax 0287162929
e-mail: info@siapol.it - siapol@pec.siapol.it
siapol@csapoliziale.it

AL Dirigente UFFICIO PERSONALE
AL Dirigente SERVIZI FINANZIARI
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE

Comune di _____

Prot.n. 170/ce
Data 30/11/2018

**OGGETTO: Art.56/quarter CCNL 21/5/2018 -Destinazione proventi ex art.208 C.d.S.
per la previdenza integrativa del personale della Polizia Locale.**

La scrivente organizzazione sindacale, firmataria del CCNL del 21/5/2018, intende esprimere alcune considerazioni relativamente alla concreta applicazione dell'articolo indicato in oggetto.

Com'è noto l'art. 56/quarter riguarda l'utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative per alcune finalità tra le quali la previdenza integrativa del personale appartenente alla polizia locale.

Orbene con la stesura dell'art.56/quarter del nuovo contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 21/5/2018 sono nate alcune interpretazioni che tenderebbero a sostenere che le Amministrazioni avrebbero l'obbligo di versare le somme di cui sopra al Fondo pensione Perseo-Sirio indipendentemente dalla volontà dei lavoratori.

Per meglio esaminare la norma contrattuale ci permettiamo di trascriverla:

"Art. 56-quarter

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La norma di riferimento è l'art.208 del D.Lgs n.285/1992 che già prevedeva e prevede tuttora tale utilizzo, pertanto, alcune Amministrazioni avevano già provveduto ad attivare delle polizze con compagnie assicurative o società di mutuo soccorso, polizze che, riguardando sovente la pensione integrativa, prevedono scadenze ventennali o anche più lunghe.

Nel caso in cui venisse interrotto il contratto con le compagnie assicurative si creerebbe un danno ai lavoratori per svariati motivi, ad esempio alcuni contratti in essere prevedono prestiti agevolati dopo un certo numero di anni di contribuzione o anticipi in denaro sulla futura liquidazione, ecc... per non parlare della eventuale inadempienza contrattuale nei confronti della compagnia assicuratrice.

Occorre specificare che il testo originariamente proposto dall'Aran al tavolo nazionale di trattativa, del suddetto articolo era mancante della parte sottolineata sopra indicata.

Per evitare i danni ai lavoratori e per salvaguardare le loro scelte volontarie relative all'adesione al tipo di fondo di previdenza complementare, (ricordiamo che anche l'adesione al Fondo Perseo-Sirio è su base volontaria per tutti i dipendenti del comparto, la scrivente OO.SS. **ha chiesto, durante la trattativa, la modifica del testo dell'articolo proposto originariamente dall'Aran** (vedi allegato) con l'aggiunta della dizione:

è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

Questo per salvaguardare il diritto di scelta di coloro che alla data del 21 maggio avevano già in essere accordi con diverse forme pensionistiche; infatti è nostra opinione che in tal caso, solamente i lavoratori interessati possano scegliere se far confluire le risorse al fondo Perseo-Sirio oppure continuare i versamenti con le altre forme pensionistiche i cui accordi erano già in essere alla data di stipula del nuovo CCNL. Con una diversa interpretazione l'aggiunta all'articolo ottenuta al tavolo all'Aran non avrebbe senso.

Per quanto sopra si ritiene necessario che eventuali versamenti a fondi diversi da quelli attualmente in corso debbano essere necessariamente sottoposti alla manifestazione di volontà esplicita da parte dei dipendenti interessati.

Rimanendo a disposizione per ogni occorrenza, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Sindacale Nazionale CSA
Ernesto Cassinelli